SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 75**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1985, n. 964.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 81, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali;

genesi, classificazione e cartografia del terreno;

lotta biologica e integrata;

inquinamento dell'ambiente agrario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1986
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 72

86G0253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 965.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Vista la necessità di discostarsi dal parere stesso per la parte riguardante la presenza dei ricercatori nella scuola di specializzazione di «diritto civile», in quanto la normativa sopra citata non prevede l'utilizzazione dei ricercatori nelle scuole di specializzazione e per la parte relativa al comitato scientifico non previsto dalle norme vigenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 47 a 57, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto civile, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in diritto civile, afferente alla facoltà di giurisprudenza, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva:

Scuola di specializzazione in diritto civile

Art. 47. — È istituita presso l'Università di Camerino la scuola di specializzazione in diritto civile che conferisce il diploma di specialista in diritto civile.

Art. 48. — La direzione della scuola ha sede presso la sede della scuola, sita in Camerino.

Art. 49. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in «diritto civile» con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili, nonché alle funzioni giudiziarie, al fine comunque di promuovere ed elevare la professionalità degli specializzandi. In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi, promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto civile, organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini l'Università di Camerino può stipulare convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici, anche stranieri.

Art. 50. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 51. — Il numero massimo degli iscritti è di cento per ogni anno e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi.

Art. 52. — Possono partecipare all'ammissione coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in economia marittima e in scienze economiche e bancarie. I corsi di studio sono corsi ufficiali universitari e sono pubblici. Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero equivalenti a quelli sopra indicati.

Art. 53. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi, in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 54. — Le materie di insegnamento fanno parte degli studi giuridici afferenti alla facoltà di giurisprudenza e sono le seguenti:

1° Anno:

diritto di famiglia;
diritto delle persone;
diritto delle successioni;
teoria dei rapporti patrimoniali;
teoria dell'interpretazione.

2° Anno:

diritto civile comparato;
diritto dei contratti;
elementi di diritto commerciale;
responsabilità civile e sicurezza sociale;
tutela dei diritti e processo.

A) Per il raggruppamento di diritto delle obbligazioni e dei contratti:

analisi della disciplina dei contratti tipici;
autonomia privata e forme contrattuali;
contratti bancari e assicurativi;
diritto delle obbligazioni e dei contratti nei Paesi europei;
diritto delle locazioni urbane;
esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti;
normativa dei rapporti agrari;
regime fiscale italiano e comparato dei contratti;
regimi di pubblicità degli atti;
tecniche della redazione contrattuale;
teoria della circolazione dei beni.

B) Per il raggruppamento di diritto delle persone e della famiglia:

diritto delle formazioni sociali;
diritto matrimoniale;
diritto per i minori;
esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia;
giurisdizione volontaria in materia di persone e di famiglia;
ordinamento statuale e diritti delle persone;
rapporti patrimoniali nella famiglia;
rapporti personali nella famiglia.

C) Per il raggruppamento di diritto dell'impresa:

diritto cartolare;
diritto commerciale comunitario;
diritto delle società per azioni nella CEE;
diritto delle assicurazioni private e pubbliche;
diritto industriale;
diritto d'autore;
diritto privato dell'economia;
diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
diritto agrario comparato;
diritto agrario regionale;
diritto agrario;
diritto dell'impresa a partecipazione statale;
disciplina delle società cooperative;
esercitazioni pratiche di diritto dell'impresa;
fallimento e procedure concorsuali;
giurisdizione volontaria in materia commerciale;
legislazione sul credito e sul risparmio;
legislazione della banca e della borsa;
legislazione sui crediti speciali;
legislazione dell'artigianato.

D) Per il raggruppamento di diritto del lavoro:

contratto individuale di lavoro e contrattazione collettiva;
diritto comparato del lavoro;

diritto comunitario del lavoro;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del rapporto di lavoro privato e pubblico;
diritto processuale del lavoro;
diritto sindacale;
tecniche della contrattazione collettiva.

E) Corsi comuni ai precedenti raggruppamenti:

diritto privato comunitario;
diritto internazionale privato;
elementi di diritto civile dei Paesi socialisti;
elementi di diritto civile dei Paesi dell'Europa occidentale;
elementi di diritto civile dei Paesi anglo-americani;
elementi di diritto civile dei Paesi latino-americani;
informatica giuridica;
legislazione notarile;
ordinamento giudiziario;
ordinamento forense.

Nei termini previsti dalla vigente normativa è particolarmente in attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai fini della frequenza del terzo anno, lo studente dovrà iscriversi scegliendo cinque materie opzionali, di cui tre in uno dei raggruppamenti *A), B), C), D)* e due tra quelle dei corsi comuni (raggruppamento *E*).

Art. 55. — La frequenza dei corsi è obbligatoria e comunque non puo essere inferiore ai due terzi della complessiva attività di formazione professionale organizzata dalla scuola.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.

Art. 56. — Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini e organizzazioni professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici o privati, e con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale. Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e come esperienza applicativa delle attività didattiche, potranno partecipare a tutte le attività della scuola. Il consiglio programma anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il più alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di tale collaborazione si provvederà con contratti di diritto privato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o con apposite convenzioni tra università ed enti nel rispetto della vigente normativa dell'ordinamento universitario. Il consiglio decide altresì le forme di internato e le relative modalità di svolgimento, in conformità alla legge vigente.

Art. 57. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto civile.

Art. 58. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio d'amministrazione dell'Università anche su indicazione del consiglio di scuola. La scuola è finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'Università, da lasciti e donazioni di enti e di privati comunque iscritti nel bilancio dell'Università. Potranno essere assegnati premi scientifici a seguito di concorso con le modalità stabilite dal consiglio di scuola con fondi iscritti nel bilancio dell'Università.

Art. 59. — Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore ed è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il consiglio, qualora i docenti dell'Università di Camerino non abbiano competenze specifiche in relazione a talune materie di insegnamento oppure non siano disponibili ad insegnare presso la scuola, si avvarrà, nell'ambito delle normative vigenti e nell'ambito di convenzioni con altri Atenei, della competenza di docenti provenienti da altre sedi universitarie.

Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare.

Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attività di cui all'art. 56, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa.

Art. 60. — La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 61. — Coloro i quali risultano iscritti alla scuola di perfezionamento in diritto civile al momento dell'entrata in vigore del presente statuto hanno diritto a conseguire il titolo in base al precedente ordinamento entro due anni; per lo stesso periodo sarà possibile mantenere attivati i corsi relativi alle materie per il conseguimento del diploma. Gli stessi hanno altresì la facoltà di chiedere l'iscrizione alla scuola di specializzazione in diritto civile con la convalida da parte del consiglio degli esami superati. Il consiglio determina, approvando gli esami superati nel precedente ordinamento, le modalità di verifica della preparazione degli specializzandi sulle materie fondamentali previste in questo statuto e non ancora sostenute.

Coloro i quali effettuano tale passaggio potranno conseguire il diploma dopo un anno di iscrizione alla scuola di specializzazione in diritto civile purché siano stati iscritti alla scuola di perfezionamento in diritto civile per almeno due anni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1986
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 70

86G0256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1986, n. 82.

Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793;

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con i quali si autorizza il CIP ad adottare, operando sulle agevolazioni previste a favore delle utenze domestiche, i provvedimenti necessari, per tener conto dei maggiori oneri derivanti alla SIP dall'aumento dal 3% al 5,5% del canone annuo da pagarsi allo Stato in base all'art. 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870;

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi n. 24/1981 e n. 11/1982 riguardanti l'istituzione della «Cassa conguaglio per il settore telefonico»;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 22 del 26 marzo 1986;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1986;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, è sostituito dal seguente:

«Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	144
da oltre 15 fino a 30 km	1	80
da oltre 30 fino a 60 km	1	45
da oltre 60 fino a 120 km	1	40
oltre 120 km	1	37 ».

2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, è sostituito dal seguente:

«Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 18,30 alle ore 22 dei giorni feriali, dalle ore 13 alle ore 22 del sabato e dalle ore 8 alle ore 22 dei giorni festivi, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	96
da oltre 15 fino a 30 km	1	52.5
da oltre 30 fino a 60 km	1	35
da oltre 60 fino a 120 km	1	32
oltre 120 km	1	29,8 ».

3. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, è sostituito dal seguente:

«Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all'art. 9, primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore è costituito da un prezzo più sovrapprezzo ed è fissato nella misura riportata nella tabella *G*.

Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.

Nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto è considerato pari a L. 76,56 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per i traffici internazionali e intercontinentali».

4. La tabella *G* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, è sostituita dalla tabella *G* allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 3

TABELLA *G*

VALORE DELLO SCATTO

Categoria di abbonamenti	Valore dello scatto in lire	Disposizioni particolari
Categoria *A*	127	
Categoria *B* simplex:		Agli utenti della categoria *B* simplex e *B* duplex che effettuano un numero di scatti mensili superiori a 80, il numero degli scatti a L. 40 è ridotto di uno per ogni due scatti in più oltre l'80°, con conseguente addebito degli stessi a L. 127, come indicato nella tabella *G*1 che fa parte integrante della presente.
fino a 40 scatti mensili	40	
da 41 a 260 scatti mensili	127	
oltre 260 scatti mensili	134	
Categoria *B* duplex:		
fino a 50 scatti mensili	40	
da 51 a 260 scatti mensili	127	
oltre 260 scatti mensili.	134	

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

TABELLA *G*1

VALORE DELLO SCATTO

Categoria *A:* L. 127.

Categoria *B* simplex:

Consumi mensili (scatti)	a L. 40	Numero scatti a L. 127
fino a 81	40	residui
82 — 83	39	43 — 44
84 — 85	38	46 — 47
86 — 87	37	49 — 50
88 — 89	36	52 — 53
90 — 91	35	55 — 56
92 — 93	34	58 — 59
94 — 95	33	61 — 62
96 — 97	32	64 — 65
98 — 99	31	67 — 68
100 — 101	30	70 — 71
102 — 103	29	73 — 74
104 — 105	28	76 — 77
106 — 107	27	79 — 80
108 — 109	26	82 — 83
110 — 111	25	85 — 86
112 — 113	24	88 — 89
114 — 115	23	91 — 92
116 — 117	22	94 — 95
118 — 119	21	97 — 98
120 — 121	20	100 — 101
122 — 123	19	103 — 104
124 — 125	18	106 — 107
126 — 127	17	109 — 110
128 — 129	16	112 — 113
130 — 131	15	115 — 116
132 — 133	14	118 — 119
134 — 135	13	121 — 122
136 — 137	12	124 — 125
138 — 139	11	127 — 128
140 — 141	10	130 — 131
142 — 143	9	133 — 134
144 — 145	8	136 — 137
146 — 147	7	139 — 140
148 — 149	6	142 — 143
150 — 151	5	145 — 146
152 — 153	4	148 — 149
154 — 155	3	151 — 152
156 — 157	2	154 — 155
158 — 159	1	157 — 158
160	—	160
oltre 160 e fino a 260	—	tutti gli scatti

Per consumi superiori a 260 scatti si applica la tariffa di L. 127 ai primi 260 scatti e la tariffa di L. 134 agli scatti residui.

Categoria *B* duplex:

Consumi mensili (scatti)	Numero scatti a L. 40	Numero scatti a L. 127
fino a 81	50	residui
82 — 83	49	33 — 34
84 — 85	48	36 — 37
86 — 87	47	39 — 40
88 — 89	46	42 — 43
90 — 91	45	45 — 46
92 — 93	44	48 — 49
94 — 95	43	51 — 52
96 — 97	42	54 — 55
98 — 99	41	57 — 58
100 — 101	40	60 — 61
102 — 103	39	63 — 64
104 — 105	38	66 — 67
106 — 107	37	69 — 70
108 — 109	36	72 — 73
110 — 111	35	75 — 76
112 — 113	34	78 — 79
114 — 115	33	81 — 82
116 — 117	32	84 — 85
118 — 119	31	87 — 88
120 — 121	30	90 — 91
122 — 123	29	93 — 94
124 — 125	28	96 — 97
126 — 127	27	99 — 100
128 — 129	26	102 — 103
130 — 131	25	105 — 106
132 — 133	24	108 — 109
134 — 135	23	111 — 112
136 — 137	22	114 — 115
138 — 139	21	117 — 118
140 — 141	20	120 — 121
142 — 143	19	123 — 124
144 — 145	18	126 — 127
146 — 147	17	129 — 130
148 — 149	16	132 — 133
150 — 151	15	135 — 136
152 — 153	14	138 — 139
154 — 155	13	141 — 142
156 — 157	12	144 — 145
158 — 159	11	147 — 148
160 — 161	10	150 — 151
162 — 163	9	153 — 154
164 — 165	8	156 — 157
166 — 167	7	159 — 160
168 — 169	6	162 — 163
170 — 171	5	165 — 166
172 — 173	4	168 — 169
174 — 175	3	171 — 172
176 — 177	2	174 — 175
178 — 179	1	177 — 178
180	—	180
oltre 180 e fino a 260	—	tutti gli scatti

Per consumi superiori a 260 scatti si applica la tariffa di L. 127 ai primi 260 scatti e la tariffa di L. 134 agli scatti residui.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

86G0268

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 febbraio 1986.

Nuove retribuzioni convenzionali da valere per gli equipaggi della marina da pesca arruolati «alla parte» ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'emanazione di tabelle di retribuzioni convenzionali per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1975;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle tabelle stabilite con il suddetto decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Le retribuzioni convenzionali mensili per gli equipaggi della marina da pesca arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono stabilite come segue:

A) *Marina per la pesca costiera e mediterranea:*

1) comandante, motorista, capo pesca . . . . . L. 1.050.000
2) marinaio . . . . . » 900.000
3) mozzo . . . . . » 800.000

B) *Marina per la pesca oltre gli stretti:*

1) comandante e direttore di macchina . . . . . L. 1.500.000

2) primo ufficiale di coperta o di macchina . . . . L. 1.230.000

3) secondo ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista . . . . » 1.137.000

4) nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista . . » 1.056.000

5) marinaio, pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.) altre qualifiche . . . . » 990.000

6) giovanotto . . . . » 896.000

7) mozzo. . . . . » 800.000

Roma, addì 27 febbraio 1986

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è il seguente:

«Art. 32. — Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti.

Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro.

Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della marina mercantile.

Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella *Gazzetta Ufficiale* e sono rivedute normalmente ogni triennio».

— Il testo dell'art. 10 del R.D.L. n. 1918/1937 è il seguente:

«Art. 10. — L'indennità giornaliera è calcolata sul salario effettivamente goduto dall'assicurato alla data dell'annotazione di sbarco sul molo.

Per la determinazione del salario si osservano le norme degli articoli 71, primo e terzo comma, e 72 del regolamento 25 gennaio 1937, n. 200.

La paga base giornaliera di cui al citato art. 71, primo comma, si calcola dividendo per trenta il salario mensile.

L'indennità giornaliera è pagata posticipatamente a periodi non eccedenti i sette giorni.

Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni quando ne sia richiesto dalla Cassa marittima.

In caso di sbarco di un ammalato in un porto del Regno non vi è obbligo di deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene in altri porti il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve garantire o depositare presso detto ufficio oltre le spese suddette anche acconti sulle indennità per inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso stabilirà».

— Il D.M. 20 novembre 1975 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 27 dicembre 1975.

86A2213

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, firmato a Roma il 16 marzo 1984

In data 1° marzo 1986 è stato comunicato al direttore generale della MFO che l'Italia ha espletato le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dello scambio di lettere tra l'Italia e la MFO concernente l'estensione della partecipazione dell'Italia nella MFO, firmato a Roma il 16 marzo 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 novembre 1985, n. 721, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 12 dicembre 1985.

In conformità alle disposizioni contenute nello scambio di lettere, esso è entrato definitivamente in vigore il giorno 1° marzo 1986.

In data 25 marzo 1984 lo scambio di lettere era entrato in vigore provvisoriamente in seguito a notifica effettuata in base alle norme contenute nello stesso.

86A2200

Entrata in vigore della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (Aja, 1° giugno 1970)

Il 19 febbraio 1986, in base ad autorizzazione disposta con legge 10 giugno 1985, n. 301, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1985, si è provveduto, da parte italiana, presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 per i Paesi partecipanti alla XI sessione della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, alla firma e al deposito dello strumento di ratifica della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (Aja, 1° giugno 1970).

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva prevista dall'art. 19, par. 1: «Le gouvernement italien se réserve, aux termes de l'article 19, paragraphe 1., le droit de ne pas reconnaitre un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement italiens, lorsq'une loi autre que celle désignée par le droit international privé italien a été appliquée, a moins que cette application n'ait abouti au meme résultat que si l'on avait observé cette dernière loi».

In conformità all'art. 27, la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 20 aprile 1986.

86A2201

MINISTERO DEL TESORO

N. 58

Corso dei cambi del 25 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1576,250	1576,250	1576,40	1576,250	1576,25	1576,27	1576,300	1576,250	1576,250	1576,25
Marco germanico	680,100	680,100	681 —	680,100	680 —	680,12	680,150	680,100	680,100	680,10
Franco francese	222,010	222,010	221,60	222,010	222 —	221,99	221,980	222,010	222,010	222,01
Fiorino olandese	602,900	602,900	603,05	602,900	603 —	602,87	602,850	602,900	602,900	602.90
Franco belga	33,230	33,230	33,23	33,230	33,25	33,22	33,227	33,230	33,230	33,23
Lira sterlina	2309,700	2309,700	2315 —	2309,700	2310 —	2309,60	2309,700	2309,700	2309,700	2309,70
Lira irlandese	2060 —	2060 —	2060 —	2060 —	2059 —	2059,50	2059 —	2060 —	2060 —	—
Corona danese	184,200	184,200	184,45	184,200	184,25	184,20	184,200	184,200	184,200	184,20
Dracma	11 —	11 —	10,98	11 —	—	—	11,300	11 —	11 —	—
E.C.U.	1475,700	1475,700	1476,50	1475,700	1475,90	1475,90	1476,100	1475,700	1475,700	1475,70
Dollaro canadese	1120,400	1120,400	1120,50	1120,400	1120 —	1120,45	1120,500	1120,400	1120,400	1120,40
Yen giapponese	8,774	8,774	8,79	8,774	8,775	8,77	8,776	8,774	8,774	8,77
Franco svizzero	811,500	811,500	812,30	811,500	811,50	811,77	811,850	811,500	811,500	811,50
Scellino austriaco	96,900	96,900	96,95	96,900	97 —	96,91	96,925	96,900	96,900	96,90
Corona norvegese	216,950	216,950	217,50	216,950	217 —	217,10	217,250	216,950	216,950	216,95
Corona svedese	215,050	215,050	215,25	215,050	215 —	215,07	215,100	215,050	215,050	215,05
FIM	302,800	302,800	303,50	302,800	303 —	302,97	303,140	302,800	302,800	—
Escudo portoghese	10,390	10,390	10,47	10,390	10,40	10,41	10,430	10,390	10,390	10,39
Peseta spagnola	10,840	10,840	10,83	10,840	10,85	10,84	10,840	10,840	10,840	10,84
Dollaro australiano	1140,250	1140,250	1140 —	1140,250	1140 —	1140,12	1140 —	1140,250	1140,250	1140,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1576,275
Marco germanico	680,125
Franco francese	221,995
Fiorino olandese	602,875
Franco belga	33,228
Lira sterlina	2309,700
Lira irlandese	2059,500
Corona danese	184,200
Dracma	11,150
E.C.U.	1475,900
Dollaro canadese	1120,450
Yen giapponese	8,775
Franco svizzero	811,675
Scellino austriaco	96,912
Corona norvegese	217,100
Corona svedese	215,075
FIM	302,970
Escudo portoghese	10,410
Peseta spagnola	10,840
Dollaro australiano	1140,125

Media dei titoli del 25 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	62 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,300
» 10% » » 1977-92	93,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,025
» » » » 1- 6-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1982/86	100,325
» » » » 1- 7-1983/86	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	100,175
» » » » 1- 8-1983/86	99,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,850
» » » » 1-10-1983/86	100,175
» » » » 1-11-1982/86	100,775
» » » » 1-12-1982/86	101.050
» » » » 1- 1-1983/87	100,775
» » » » 1- 2-1983/87	101,025
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,100
» » » » 1- 5-1983/87	101,100
» » » » 1- 6-1983/87	100,925
» » » » 1-11-1983/87	100,050
» » » » 1-12-1983/87	99,950
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	99,950
» » » » 1- 3-1984/88	99,875
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88	99,825
» » » » 1- 6-1984/88	99,825
» » » » 1- 7-1983/88	100,900
» » » » 1- 8-1983/88	101,375
» » » » 1- 9-1983/88	101,625
» » » » 1-10-1983/88	101,600
» » » » 1- 7-1990	98,050
» » » » 1-11-1983/90	102,675
» » » » 1-12-1983/90	102,225
» » » » 1- 1-1984/91	102,350
» » » » 1- 2-1984/91	102,250
» » » » 1- 3-1984/91	101,350
» » » » 1- 4-1984/91	101,425
» » » » 1- 5-1984/91	101,325
» » » » 1- 6-1984/91	101,325
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,175
» » » » 1-10-1984/91	100,175
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	99,700
» » » » 1- 1-1992	98,975
» » » » 1- 2-1992	97,250
» » » » 1- 2-1995	98,675
» » » » 1- 3-1995	96,350
» » » » 1- 4-1995	96,350
» » » » 1- 5-1995	96,350
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,875
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,025
» » » 13,50% 1-10-1986	100,100
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,500
» » » 12 % 1- 2-1988	98,950
» » » 12 % 1- 3-1988	98,925
» » » 12,25% 1- 5-1988	99,275
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,975
» » » 12,50% 1-10-1988	99,975
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,800
» » » » 1983/90 11,50%	108,625
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	108,100
» » » » 1985/93 9,6%	103,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M25036

MINISTERO DEL TESORO

N. 59

Corso dei cambi del 26 marzo 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1599 —	1599 —	1599 —	1599 —	1599 —	1599,25	1599,500	1599 —	1599 —	1599 —
Marco germanico	680,310	680,310	680,40	680,310	680,25	680,30	680,290	680,310	680,310	680,31
Franco francese	221,250	221,250	221,43	221,250	221,25	221,25	221,250	221,250	221,250	221,35
Fiorino olandese	603,200	603,200	602,50	603,200	603 —	602,95	602,700	603,200	603,200	603,20
Franco belga	33,207	33,207	33,235	33,207	33,25	33,20	33,205	33,207	33,207	33,20
Lira sterlina	2338,800	2338,800	2343 —	2338,800	2338 —	2338,26	2337,730	2338,800	2338,800	2338,80
Lira irlandese	2055,500	2055,500	2056 —	2055,500	2055 —	2055,25	2055 —	2055,500	2055,500	—
Corona danese	184,420	184,420	184,45	184,420	184,50	184,38	184,350	184,420	184,420	184,42
Dracma	11,120	11,120	10,98	11,120	—	—	10,970	11,120	11,120	—
E.C.U.	1477 —	1477 —	1475,50	1477 —	1477,15	1477,15	1477,300	1477 —	1477 —	1477 —
Dollaro canadese	1138,500	1138,500	1143 —	1138,500	1139 —	1138,75	1139 —	1138,500	1138,500	1138,50
Yen giapponese	8,840	8,840	8,85	8,840	8,840	8,84	8,844	8,840	8,840	8,84
Franco svizzero	810,800	810,800	812 —	810,800	811,25	811,32	811,850	810,800	810,800	810,80
Scellino austriaco	96,913	96,913	96,90	96,913	97 —	96,91	96,920	96,913	96,913	96,91
Corona norvegese	217,200	217,200	219 —	217,200	218 —	218,10	219 —	217,200	217,200	217,20
Corona svedese	216,300	216,300	216,20	216,300	216 —	216,32	216,350	216,300	216,300	216,30
FIM	304,750	304,750	305 —	304,750	304 —	304,37	304 —	304,750	304,750	—
Escudo portoghese	10,400	10,400	10,47	10,400	10,45	10,45	10,500	10,400	10,400	10,40
Peseta spagnola	10.847	10,847	10.85	10,847	10,80	10,84	10,847	10,847	10,847	10,84
Dollaro australiano	1140,250	1140,250	1135 —	1140,250	1139 —	1138,75	1137,250	1140,250	1140,250	1140,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1599,250
Marco germanico	680,300
Franco francese	221,250
Fiorino olandese	602,950
Franco belga	33.206
Lira sterlina	2338,265
Lira irlandese	2055,250
Corona danese	184.385
Dracma	11,045
E.C.U.	1477,150
Dollaro canadese	1138,750
Yen giapponese	8,842
Franco svizzero	811,325
Scellino austriaco	96,916
Corona norvegese	218,100
Corona svedese	216,325
FIM	304,375
Escudo portoghese	10,450
Peseta spagnola	10,847
Dollaro australiano	1138,750

Media dei titoli del 26 marzo 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,300
» 10% » » 1977-92	93,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100 —
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	100,375
» » » » 1- 7-1983/86	99,925
» » » » 1- 8-1982/86	100,175
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,250
» » » » 1- 9-1983/86	100,125
» » » » 1-10-1982/86	100,800
» » » » 1-10-1983/86	100,250
» » » » 1-11-1982/86	100,575
» » » » 1-12-1982/86	101,875
» » » » 1- 1-1983/87	100,800
» » » » 1- 2-1983/87	100,950
» » » » 1- 3-1983/87	101,550
» » » » 1- 4-1983/87	101,175
» » » » 1- 5-1983/87	101,150
» » » » 1- 6-1983/87	100,900
» » » » 1-11-1983/87	100,950
» » » » 1-12-1983/87	100,050
» » » » 1- 1-1984/88	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/88	99,800
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	99,825
» » » » 1- 6-1984/88	99,875
» » » » 1- 7-1983/88	100,425
» » » » 1- 8-1983/88	101,400
» » » » 1- 9-1983/88	101,675
» » » » 1-10-1983/88	101,550
» » » » 1- 7-1990	97,950
» » » » 1-11-1983/90	102,675
» » » » 1-12-1983/90	102,225
» » » » 1- 1-1984/91	102,300
» » » » 1- 2-1984/91	102,150
» » » » 1- 3-1984/91	101,175
» » » » 1- 4-1984/91	101,475
» » » » 1- 5-1984/91	101,275
» » » » 1- 6-1984/91	101,300
» » » » 1- 7-1984/91	100,150
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,450
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1992	99 —
» » » » 1- 2-1992	97,450
» » » » 1- 2-1995	98,700
» » » » 1- 3-1995	96,625
» » » » 1- 4-1995	96,450
» » » » 1- 5-1995	96,550
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,950
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100,300
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,650
» » » 12 % 1- 2-1988	98,950
» » » 12 % 1- 3-1988	99,175
» » » 12,25% 1- 5-1988	99,425
» » » 12,50% 1- 7-1988	99,900
» » » 12,50% 1-10-1988	99,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	108,925
» » » » 1984/91 11,25%	110,750
» » » » 1984/92 10,50%	109,375
» » » » 1985/93 9,6%	102,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M26036

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa

Con decreto ministeriale del 10 marzo 1986 é stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

86A2226

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia

Con decreto ministeriale del 4 marzo 1986 é stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

86A2227

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto del lavoro;
diritto penale (biennale);
dottrina dello Stato.

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina legale e delle assicurazioni;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura anglo-americana.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
diritto pubblico dell'economia;
diritto tributario.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A2329

Autorizzazione alla direzione didattica del secondo circolo di Cremona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona 7 dicembre 1982, n. 3306, div. 2ª, la direzione didattica del secondo circolo di Cremona è stata autorizzata ad accettare la somma di L. 1.000.000 affinché sia istituita, col relativo reddito, una borsa di studio intitolata a Silvio Della Giovanna, da conferirsi ad un alunno meritevole e di disagiate condizioni economiche frequentante la classe quinta elementare della scuola «Colombo-Aporti» di Cremona.

Detto legato è disposto dalla sig.ra Felici Beniamina ved. Della Giovanna.

86A2247

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Pascucci» di Pietradefusi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Avellino n. 4717/S.I.B. del 22 gennaio 1986, il liceo ginnasio statale di Pietradefusi è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.000.000, la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione annuale di una borsa di studio all'alunna più meritevole.

La borsa di studio è offerta dal sig. Giovanni Sordillo e intestata alla memoria di Rachelina Ambrosini.

86A2248

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana S. Maria del Cedro soc. coop. a r.l., in S. Maria del Cedro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 marzo 1986, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana S. Maria del Cedro soc. coop. a r.l., con sede in S. Maria del Cedro (Cosenza) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 12 marzo 1986, in applicazione degli articoli 33 TUCRA e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — il dott. Mario Gimigliano è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

86A2228

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Tariffe telefoniche. (Provvedimento n. 22/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 846, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 51/1985 del 20 dicembre 1985;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 24/1981 del 26 maggio 1981 e n. 11/1982 del 29 aprile 1982 con cui è stata istituita la «Cassa conguaglio per il settore telefonico» e sono state stabilite le modalità di funzionamento;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 3/1984 del 30 gennaio 1984 e n. 23/1984 del 19 febbraio 1984 con cui è stata prorogata l'operatività della «Cassa conguaglio per il settore telefonico» e sono state impartite ulteriori norme per il suo funzionamento;

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con i quali si autorizza il C.I.P. ad adottare, operando sulle agevolazioni previste a favore delle utenze domestiche, i provvedimenti necessari, per tener conto dei maggiori oneri derivanti alla SIP dall'aumento dal 3% al 5,5% del canone annuo da pagarsi allo Stato in base all'art. 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, modificato dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 870;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) in data 25 marzo 1986 e vista la relazione da questa approvata;

Delibera:

Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 51/1985 del 20 dicembre 1985 è modificato come segue:

Il terzo ed il quarto comma del punto 16) sono sostituiti dai seguenti:

«Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 18,30 fino alle ore 22 dei giorni feriali, dalle ore 13 alle ore 22 del sabato e dalle ore 8 alle ore 22 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	96
da oltre 15 fino a 30 km	1	52,5
da oltre 30 fino a 60 km	1	35
da oltre 60 fino a 120 km	1	32
oltre 120 km	1	29,8

Alle comunicazioni teleselettive interurbane effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
	—	—
fino a 15 km	1	144
da oltre 15 fino a 30 km	1	80
da oltre 30 fino a 60 km	1	45
da oltre 60 fino a 120 km	1	40
oltre 120 km	1	37».

Il punto 19) è sostituito dal seguente:

«19) VALORE DEGLI SCATTI.

Il valore degli scatti di contatore di utente determinato dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive di cui al punto 16) cumulativamente agli scatti urbani di cui al punto 13), primo comma, ed agli scatti relativi ad altri servizi a contatore è costituito da prezzo più sovrapprezzo ed è fissato nella misura riportata nella tabella *L*.

Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano ed internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da conversazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.

In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.

Nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto è considerato pari a L. 76,56 per il traffico nazionale e pari a L. 95,77 per il traffico internazionale ed intercontinentale.

Il sovrapprezzo sullo scatto è considerato pari a L. 50,44 per il traffico nazionale e pari a L. 31,23 per il traffico internazionale ed intercontinentale; detto sovrapprezzo affluisce per intero alla «Cassa conguaglio per il settore telefonico» istituita con provvedimento C.I.P. n. 24/1981, modificato dal provvedimento C.I.P. n. 11/1982».

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

TABELLA *L*

La tabella *L* è sostituita dalla seguente:

VALORE DELLO SCATTO

Categoria di abbonamenti	Valore dello scatto	Disposizioni particolari
Categoria *A*	127	Agli utenti della categoria *B* simplex e *B* duplex che effettuano un numero di scatti mensili superiori a 80, il numero degli scatti a L. 40 è ridotto di uno per ogni due scatti in più oltre l'80°, con conseguente addebito degli stessi a L. 127, come indicato nella successiva tabella *L1*.
Categoria *B* simplex:		
fino a 40 scatti mensili	40	
da 41 a 260 scatti mensili	127	
oltre 260 scatti mensili	134	
Categoria *B* duplex:		
fino a 50 scatti mensili	40	
da 51 a 260 scatti mensili	127	
oltre 260 scatti mensili	134	

TABELLA *L1*

VALORE DELLO SCATTO

Categoria *A*: L. 127.

Categoria *B* simplex:

Consumi mensili (scatti)	Numero scatti a L. 40	Numero scatti a L. 127
—	—	—
fino a 81	40	residui
82 — 83	39	43 — 44
84 — 85	38	46 — 47
86 — 87	37	49 — 50
88 — 89	36	52 — 53
90 — 91	35	55 — 56
92 — 93	34	58 — 59
94 — 95	33	61 — 62
96 — 97	32	64 — 65
98 — 99	31	67 — 68
100 — 101	30	70 — 71
102 — 103	29	73 — 74
104 — 105	28	76 — 77
106 — 107	27	79 — 80
108 — 109	26	82 — 83
110 — 111	25	85 — 86
112 — 113	24	88 — 89
114 — 115	23	91 — 92
116 — 117	22	94 — 95
118 — 119	21	97 — 98
120 — 121	20	100 — 101
122 — 123	19	103 — 104
124 — 125	18	106 — 107
126 — 127	17	109 — 110
128 — 129	16	112 — 113
130 — 131	15	115 — 116
132 — 133	14	118 — 119
134 — 135	13	121 — 122

Consumi mensili (scatti)	Numero scatti a L. 40	Numero scatti a L. 127
136 — 137	12	124 — 125
138 — 139	11	127 — 128
140 — 141	10	130 — 131
142 — 143	9	133 — 134
144 — 145	8	136 — 137
146 — 147	7	139 — 140
148 — 149	6	142 — 143
150 — 151	5	145 — 146
152 — 153	4	148 — 149
154 — 155	3	151 — 152
156 — 157	2	154 — 155
158 — 159	1	157 — 158
160	—	160
oltre 160 e fino a 260	—	tutti gli scatti

Per consumi superiori a 260 scatti si applica la tariffa di L. 127 ai primi 260 scatti e la tariffa di L. 134 agli scatti residui.

Categoria *B* duplex:

Consumi mensili (scatti)	Numero scatti a L. 40	Numero scatti a L. 127
fino a 81	50	residui
82 — 83	49	33 — 34
84 — 85	48	36 — 37
86 — 87	47	39 — 40
88 — 89	46	42 — 43
90 — 91	45	45 — 46
92 — 93	44	48 — 49
94 — 95	43	51 — 52
96 — 97	42	54 — 55
98 — 99	41	57 — 58
100 — 101	40	60 — 61
102 — 103	39	63 — 64
104 — 105	38	66 — 67
106 — 107	37	69 — 70
108 — 109	36	72 — 73
110 — 111	35	75 — 76
112 — 113	34	78 — 79
114 — 115	33	81 — 82
116 — 117	32	84 — 85
118 — 119	31	87 — 88
120 — 121	30	90 — 91
122 — 123	29	93 — 94
124 — 125	28	96 — 97
126 — 127	27	99 — 100
128 — 129	26	102 — 103
130 — 131	25	105 — 106
132 — 133	24	108 — 109
134 — 135	23	111 — 112
136 — 137	22	114 — 115
138 — 139	21	117 — 118
140 — 141	20	120 — 121
142 — 143	19	123 — 124
144 — 145	18	126 — 127
146 — 147	17	129 — 130
148 — 149	16	132 — 133
150 — 151	15	135 — 136
152 — 153	14	138 — 139
154 — 155	13	141 — 142
156 — 157	12	144 — 145
158 — 159	11	147 — 148
160 — 161	10	150 — 151
162 — 163	9	153 — 154
164 — 165	8	156 — 157
166 — 167	7	159 — 160
168 — 169	6	162 — 163
170 — 171	5	165 — 166
172 — 173	4	168 — 169
174 — 175	3	171 — 172
176 — 177	2	174 — 175
178 — 179	1	177 — 178
180	—	180
oltre 180 e fino a 260	—	tutti gli scatti

Per consumi superiori a 260 scatti si applica la tariffa di L. 127 ai primi 260 scatti e la tariffa di L. 134 agli scatti residui.

86A2286

Normativa per la ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a seguito del provvedimento n. 22/1986. (Provvedimento n. 23/1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 24/1981 in data 26 maggio 1981, relativo alla istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Viste le delibere del CIPE del 24 marzo 1982 e del 19 giugno 1984;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 11/1982 e n. 23/1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 22/1986;

Ritenuto necessario mantenere la perequazione dei costi e ricavi per i servizi dell'ASST, SIP e Italcable;

Considerata l'opportunità di confermare che la ripartizione dei fondi della Cassa conguaglio fra i gestori interessati deve essere fatta sulla base delle determinazioni che sono adottate dal C.I.P., in occasione di istruttorie in materia di tariffe telefoniche;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

I fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a titolo di sovrapprezzo in base al provvedimento C.I.P. n. 22 del 26 marzo 1986 vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano, fino a nuove determinazioni in materia di tariffe telefoniche.

Gli interessi maturati sui fondi amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore telefonico, vengono trasferiti al bilancio di entrata dello Stato.

Roma, addì 26 marzo 1986

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

86A2287

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per esami, a ventiquattro posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura e a quindici posti di analista nel ruolo degli analisti S.R.F.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazione, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 e l'annessa tabella *B* che autorizza, tra gli altri, l'indizione di concorsi a trentanove posti nella carriera direttiva tecnica;

Ritenuto, pertanto, di dover indire i concorsi per l'assunzione di personale secondo le modalità e i criteri indicati nella legge n. 444/1985 già citata;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per complessivi trentanove posti della carriera direttiva tecnica, settima qualifica funzionale, così distinti:

A) ventiquattro posti di ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

B) quindici posti di analista nel ruolo degli analisti del servizio repressione frodi.

Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenente alla carriera di concetto ed in possesso del prescritto diploma di laurea che alla scadenza del termine indicato al successivo art. 3, ultimo comma, rivesta la qualifica di esperto capo o equiparata, ovvero di esperto principale o equiparata.

Art. 2.

I ventiquattro posti del concorso per ispettore sono ripartiti come segue:

Regione Piemonte:

Asti - Istituto sperimentale per l'enologia - servizio repressione frodi . . . . posti 1

Torino - Istituto di coltivazioni arboree dell'Università - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Liguria:

Genova - Ufficio enologico . . . . » 2

Regione Lombardia:

Lodi - Istituto sperimentale lattiero-caseario - servizio repressione frodi . . . . » 2

Regione Veneto:

S. Michele all'Adige - Istituto agrario provinciale - servizio repressione frodi . . . . posti 1

Conegliano Veneto - Istituto sperimentale per la viticoltura - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Emilia-Romagna:

Bologna - Istituto di chimica agraria dell'Università - servizio repressione frodi . . . . » 3

Modena - Istituto sperimentale agronomico - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Toscana:

Firenze - Istituto di chimica organica dell'Università di Siena - servizio repressione frodi - sede di Firenze . . » 1

Pisa - Istituto di agronomia generale e coltivazioni erbacee dell'Università - servizio repressione frodi . . . . . » 1

Regione Lazio:

Roma - Istituto di merceologia dell'Università - servizio repressione frodi . . . . » 2

Roma - Sede centrale del Ministero . . . . » 1

Regione Abruzzo:

Pescara - Istituto sperimentale per l'elaiotecnica - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Campania:

Portici - Istituto di chimica agraria dell'Università - servizio repressione frodi . . . . » 1

Salerno - Istituto sperimentale per l'orticoltura - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Puglia:

Bari - Istituto sperimentale agronomico - servizio repressione frodi . . . . » 2

Regione Calabria:

Cosenza - Istituto sperimentale per l'olivicoltura - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Sardegna:

Cagliari - Istituto tecnico agrario statale - servizio repressione frodi . . . . » 1

I quindici posti del concorso per analista sono ripartiti come segue:

Regione Piemonte:

Asti - Istituto sperimentale per l'enologia - servizio repressione frodi . . . . posti 1

Torino - Istituto di coltivazioni arboree dell'Università - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Liguria:

Genova - Ufficio enologico . . . . » 1

Regione Lombardia:

Milano - Istituto di industrie agrarie dell'Università - servizio repressione frodi . . . . » 1

Lodi - Istituto sperimentale lattiero-caseario - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Veneto:

S. Michele all'Adige - Istituto agrario provinciale - servizio repressione frodi . . . . » 1

Conegliano - Istituto sperimentale per la viticoltura - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Toscana:

Firenze - Istituto di chimica organica dell'Università di Siena - servizio repressione frodi - sede di Firenze . . » 1

Regione Abruzzo:

Pescara - Istituto sperimentale per l'elaiotecnica - servizio repressione frodi . . . . » 2

Regione Campania:

Portici - Istituto di chimica agraria dell'Università - servizio repressione frodi . . . . posti 1

Regione Puglia:

Bari - Istituto sperimentale agronomico - servizio repressione frodi . . . . » 1

Regione Calabria:

Cosenza - Istituto sperimentale per l'olivicoltura - servizio repressione frodi . . . . » 2

Regione Sardegna:

Cagliari - Istituto tecnico agrario statale - servizio repressione frodi . . . . » 1

Art. 3

I titoli di studio prescritti per l'ammissione ai singoli concorsi sono i seguenti:

A) ventiquattro posti di ispettore: laurea in scienze agrarie o in scienze della produzione animale o in scienze forestali;

B) quindici posti di analista: laurea in chimica, o in chimica industriale, o in farmacia, o in scienze biologiche, o in scienze naturali, o in scienze agrarie, o in scienze della produzione animale, o in scienze forestali, o in scienze delle preparazioni alimentari, o in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Gli aspiranti debbono inoltre:

a) aver compiuto il diciottesimo anno e non superato il trentacinquesimo anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 299, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) essere fisicamente idonei all'impiego;

d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi — redatte su carta bollata — dovranno essere prodotte separatamente, una per ciascun concorso, e dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Ai fini dell'assegnazione, i candidati dovranno indicare nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'elenco di tutte le sedi e degli uffici in ordine di preferenza, fermo restando che l'assegnazione stessa sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria.

I candidati dovranno altresì indicare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 5.

La commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 6.

Gli esami dei concorsi si svolgeranno a Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 10 maggio 1986.*

Gli esami del concorso a ventiquattro posti di ispettore consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi a colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Gli esami del concorso a quindici posti di analista consteranno di una prova scritta, di un colloquio e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta saranno ammessi al colloquio e verranno invitati a sostenerlo almeno venti giorni prima.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che avranno superato il colloquio.

Il colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottiene la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio e alla prova pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami con l'indicazione del voto riportato.

Art. 7.

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, i candidati che abbiano superato il colloquio previsto per il concorso per ispettore o la prova pratica prevista per il concorso per analista e che intendano far valere titoli di precedenza e preferenza dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 6, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempi utili anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento di ciascun concorso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, approverà la graduatoria di merito. Tale decreto sarà pubblicato nel supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Approvata la graduatoria di merito si procederà, in via provvisoria, a nominare immediatamente in prova nella qualifica per la quale hanno concorso e ad immettere in servizio con le modalità di cui all'art. 4 gli idonei nell'ordine della graduatoria stessa, man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Essi non potranno essere trasferiti prima di cinque anni dall'assunzione.

Entro il primo mese di servizio dovrà essere presentata al capo dell'ufficio di destinazione la documentazione in carta legale di cui ai successivi commi, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore all'assunzione in servizio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o da un medico militare dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando, il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione in servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Eventuali incompletezze o irregolarità sanabili della documentazione di cui ai commi precedenti dovranno essere regolarizzate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento dell'apposito invito da parte dell'amministrazione.

La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo, entro la data di assunzione, la mancata consegna della documentazione prescritta entro il termine di cui al quinto comma del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma precedente, ovvero la produzione di documenti vulnerati da vizi insanabili, comporta la decadenza dal diritto alla nomina stessa.

Qualora si verifichi la sopravvenienza di inefficacia del provvedimento di nomina immediatamente esecutivo, per ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, le prestazioni di lavoro rese fino alla comunicazione di detta ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con le procedure di cui al presente decreto si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1986
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 397

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

CONCORSO A VENTIQUATTRO POSTI DI ISPETTORE

Prove scritte:

Agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia.
Economia e politica agraria, estimo rurale.

Colloquio:

Le materie delle prove scritte.

Industrie agrarie.

Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria, principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Diritto comunitario.

CONCORSO A QUINDICI POSTI DI ANALISTA

Prova scritta:

Chimica e tecnologia degli alimenti di uso umano, agrario, zootecnico e loro impiego in agricoltura. Metodi industriali di preparazione, industrie fermentative, conserviere e molitorie.

Colloquio:

Le materie oggetto della prova scritta. Chimica analitica, organica ed inorganica. Principi di strumentazione chimica (spettro-fotometria, tecniche cromatografiche, misure ottiche ed elettriche).

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere almeno due lingue straniere, a sua scelta, tra le lingue francese, tedesca, inglese e spagnola, mediante traduzione in italiano di scritti a carattere tecnico.

Prova pratica:

Analisi di un alimento o di un prodotto di uso agrario (analisi di vini, cereali e derivati, materie grasse, latte e prodotti caseari, conserve, mangimi, pesticidi).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto...
nato a...
residente in .... via ....
c.a.p. .... chiede di partecipare al concorso a..................
posti di.................................... nel ruolo ....

Dichiara:

di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
....,

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............
....,

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione ....;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo...
c.a.p. ....

Ai fini dell'assegnazione in caso di nomina il sottoscritto inoltre indica in ordine di preferenza le seguenti sedi: ....

Data, ...

Firma ....

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà esere debitamente autenticata.

86A2290

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

- due posti di operatore tecnico (lavanderia e guardaroba);
- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (terapista della riabilitazione);
- due posti di agente tecnico;
- tre posti di ausiliario socio sanitario;
- un posto di veterinario dirigente;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Agordo (Belluno).

86A2217

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

- un posto di primario della divisione di urologia, a tempo pieno, presso l'ospedale di Bassano del Grappa;
- due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia);
- tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio);
- un posto di operatore tecnico (addetto al settore farmaceutico ed alla farmacia ospedaliera).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza)

86A2218

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

Ruolo sanitario:
- un posto di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia;
- un posto di farmacista collaboratore;
- due posti di psicologo collaboratore.

Ruolo tecnico:
- un posto di analista collaboratore.

Ruolo amministrativo:
- un posto di vice direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa personale dipendente e convenzionato dell'U.S.L. in Chiari (Brescia).

86A2220

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale dirigente - personale di vigilanza e ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale dirigente del personale di vigilanza e ispezione, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A2297

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 36

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 36.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Lugo (Ravenna).

86A2215

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

un posto di coadiutore sanitario di igiene epidemiologia e sanità pubblica (ruolo: sanitario - tabella *A* - profilo professionale: medici);
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia - area: medicina (ruolo: sanitario - tabella *A* - profilo professionale: medici);
un posto di assistente medico di pediatria - area: medicina (ruolo: sanitario - tabella *A* - profilo professionale: medici);
due posti di psicologo collaboratore (ruolo: sanitario - tabella *G* - profilo professionale: psicologi);
un posto di operatore professionale di seconda categoria massofisioterapista (ruolo: sanitario - tabella *M* - personale con funzioni di riabilitazione - quadro 2° - profilo professionale: operatore professionale di seconda categoria);
quattro posti di operatore tecnico di lavanderia e guardaroba (ruolo: tecnico - tabella *F* - profilo professionale: operatori tecnici).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Faenza (Ravenna).

86A2350

REGIONE MARCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - disciplina di ostetricia e ginecologia - ruolo sanitario - profilo professionale medico, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Fossombrone (Pesaro).

86A2211

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FR/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FR/8, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
un posto di agente tecnico - ausiliario socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Atina (Frosinone).

86A2212

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di aiuto di radiologia - area funzionale di medicina;
due posti di assistente medico - ex ufficiale sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
quattro posti di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale;
due posti di veterinario collaboratore - area funzionale di igiene degli alimenti di origine animale;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di operatore professionale dirigente - capo servizio sanitario ausiliario;
cinque posti di operatore professionale di prima categoria - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Telese (Benevento).

86A2216

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, per esami, nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, a cinque posti di vice direttore delle tasse e imposte indirette, ad un posto di educatore per adulti e ad un posto di coadiutore della casa circondariale e a due posti di addetto al servizio d'avviamento al lavoro dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Con decreto n. 20220/PR.I del 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1985, registro n. 13, foglio n. 220, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 18 marzo 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di vice direttore (settima qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo delle tasse e imposte indirette.

Di detti cinque posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, uno ad appartenenti al gruppo ladino e tre sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 18 marzo 1986.

Con decreto n. 20233/PR.I del 18 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1986, registro n. 1, foglio n. 19, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 18 marzo 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di educatore per adulti (sesta qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto della casa circondariale di Bolzano.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 18 marzo 1986.

Con decreto n. 20234/PR.I del 15 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1986, registro n. 1, foglio n. 20, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 18 marzo 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo della casa circondariale di Bolzano.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 18 marzo 1986.

Con decreto n. 20246/PR.I del 12 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1986, registro n. 1, foglio n. 21, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 18 marzo 1986, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di addetto al servizio d'avviamento al lavoro in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Detti posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 18 marzo 1986.

86A2296

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Avviso di rettifica ai lavori preparatori annessi alla legge 15 marzo 1986, n. 69, recante: «Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1986).

Nei lavori preparatori annessi alla legge citata in epigrafe la data di assegnazione alla VIII commissione della Camera dei deputati dell'atto n. 1656 non è «*23 maggio* 1984» bensì «*23 gennaio* 1984».

86A2301

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221